

VENEZIA, LA CORTE DEI CONTI E IL MOSE

Posted on 18 Novembre 2019 by Laura D'Ambrosio

Sin dall'inizio, e ben al di là di quello che imponeva la lettera della legge, la pianificazione e la definizione degli interventi in concessione sono state demandate, nella prassi attuativa della legge n. 798/1984, ad atti convenzionali, scaglionati nel tempo, anziché ad atti unilaterali della pubblica amministrazione. Ciò è accaduto perché si sono intese la sperimentabilità, la reversibilità e la gradualità degli interventi come sinonimo della loro progressiva definizione per rapporto allo stato di avanzamento delle attività del concessionario. Tale prassi risulta incompatibile con una pianificazione di organi o soggetti terzi rispetto al concessionario -in grado di porsi in aperta dialettica con questo- e con una gestione partecipata e trasparente degli interventi

player